



Notaio
PIERPAOLO DORIA

N. 10965 DI REPERTORIO N. 7208 DI RACCOLTA

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

EX ART. 7 COMMA 20 D.L. 31.5.2010 N. 78

(CONV. IN LEGGE 30.7.2010 N. 122)

E D.M. SVILUPPO ECONOMICO 1.4.2011

IN G.U. 20.6.2011 N. 141

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il mese di maggio, il giorno due.

In Venezia, frazione Mestre, nello studio sito in Corso del Popolo n. 117.

Innanzi a me Avv. Pierpaolo Doria, Notaio alla residenza di Venezia ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Venezia,

SONO PRESENTI

- FEDALTO GIUSEPPE, nato a Venezia il giorno 23 dicembre 1937, domiciliato per la carica in Venezia, Sestiere San Marco n. 2032, codice fiscale FDL GPP 37T23 L736X, che interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante della:

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA", con sede in Venezia, Sestiere San Marco n. 2032, P.IVA 00625360276, codice fiscale 80008190276 giusta i poteri di rappresentanza ad esso spettanti ai sensi dell'art. 24 dello Statuto ed in esecuzione della delibera della Giunta Camerale in data 30 aprile 2013, che, in copia conforme, si allega al presente sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa fattami dai comparenti, in seguito anche, per brevità "CCIAAVE";

- NOVIELLO MASSIMO, nato a Napoli il giorno 25 marzo 1959, domiciliato per la carica ove sotto, presso la sede della società, codice fiscale NVL MSM 59C25 F839P, che interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: "ASSOVETRO SERVIZI S.R.L." - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO, con sede in Roma, Via Barberini n. 67, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 08969121006, R.E.A. RM-113004, capitale sociale euro 20.000,00 (ventimila euro e zero zero centesimi) i.v., società di nazionalità italiana costituita in Italia con atto a rogito Notaio Domenico Avondola di Milano in data 5 aprile 2006 Rep. 68.595 e 10.664 di Racc., registrato a Milano 3 il 14 aprile 2006 al n. 2929 serie 1, iscritto al Registro Imprese di Roma il 19 aprile 2006, tale confermato nella carica e munito dei necessari poteri con delibera dell'Assemblea Ordinaria in data 30 aprile 2013 ed altresì in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2013, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa fattami dai comparenti, in seguito anche, per brevità "ASSOVETRO".

REGISTRATO PRESSO
UFFICIO DELLE ENTRATE

Direz. Prov. di Venezia

Ufficio Territoriale di

VENEZIA I

il 08/05/2013

al n. 1682

serie 1T

euro 804,00

Detti comparenti, tutti cittadini italiani e legali rappresentanti di persone giuridiche italiane, e della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale essi

PREMETTONO

- la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istituiva la Stazione Sperimentale del Vetro in Venezia - Murano (la "Stazione Sperimentale"), riconoscendo alla Stazione Sperimentale personalità giuridica di diritto pubblico e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio;
- la legge 16 ottobre 1954, n. 1032 veniva parzialmente abrogata dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, emanato in attuazione della delega attribuita ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. Legge Bassanini) al Governo al fine di, tra l'altro, (i) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; e (ii) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;
- in particolare, il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 provvedeva ad operare un riordino delle stazioni sperimentali per l'industria confermandone la natura di enti pubblici economici e sottoponendole alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- successivamente, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica, l'articolo 7, comma 20, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ("D.L. 78/2010"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'allegato 2 del D.L. 78/2010, prevedevano, tra l'altro, la soppressione delle stazioni sperimentali per l'industria (tra cui l'ente pubblico economico - Stazione Sperimentale) ed il trasferimento dei relativi compiti e attribuzioni alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, individuando la CCIAA quale amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti ed attribuzioni relativi alla Stazione Sperimentale;
- in attuazione del D.L. 78/2010, è intervenuto il decreto interministeriale del 1 aprile 2011 recante "Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle sopresse stazioni sperimentali per l'Industria", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2011 (il "Decreto"). Il Decreto regola il completamento del tra-

sferimento delle funzioni, delle risorse e del personale delle stazioni sperimentali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, definendone i tempi e le modalità concrete;

- in particolare, l'articolo 1, comma 2, del Decreto prevede che: "[...] le Camere di commercio destinatarie completano le attività necessarie per assicurare la più efficace gestione attraverso l'utilizzo di forme organizzative camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati [...]";

- inoltre, l'articolo 1, comma 3, del Decreto prevede che: "In ogni caso gli atti costitutivi e gli statuti delle organizzazioni costituite ai sensi del comma 2 (ossia, forme organizzative camerali, anche in forma associata tra loro, ed eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati) prevedono che la maggioranza dei componenti degli organi di direzione sia designata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è rivolta l'azione degli enti stessi in proporzione alla contribuzione complessivamente versata";

- a seguito degli interventi legislativi predetti e così come espressamente consentito dalla legge 580/1993 come modificata dal D.Lgs. 15/2010, la CCIAAVE ha costituito la "STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA", con sede in Venezia, Murano, Via Briati n. 10, codice fiscale e partita IVA 00430620278, R.E.A. VE-298553, della quale il sig. FEDALTO GIUSEPPE, in comparsa detto, ne è l'attuale Amministratore Unico;

- che le aziende speciali, pur se dotate di una propria "soggettività tributaria" (Ris. Ag. Entrate 23 marzo 2005 n. 37/E), autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, sono organismi strumentali delle Camere di Commercio non dotate di una propria personalità giuridica;

- che, pertanto, la Stazione Sperimentale è attualmente una azienda speciale costituita dalla CCIAAVE con il compito di promuovere il progresso tecnico dell'industria vetraria nazionale mediante lo svolgimento di indagini, studi, ricerche ed analisi, ed è altresì in possesso dei requisiti di ente di ricerca così come definiti dalla applicabile normativa comunitaria;

- al fine di gestire e sviluppare la Stazione Sperimentale del Vetro di Murano (VE) conformemente a quanto previsto rispettivamente dal D.L. 78/2010 e dal Decreto predetto, in data 19 settembre 2012 la CCIAAVE ha pubblicato un bando di gara "per la ricerca di un socio per la costituzione di una società consortile per azioni per la gestione della Stazione Sperimentale del Vetro ai sensi e nei termini del DM 1 aprile 2011 C.I.G. n. 45545949DC";

- il sistema di aggiudicazione si è svolto mediante asta pubblica ad un unico incanto, effettuata con il metodo delle offerte segrete, e in data 15 novembre 2012 con Determinazione del Segretario Generale n. 257 la CCIAAVE ha aggiudicato la gara all'offerta presentata da Assovetro Servizi s.r.l.;
- in data 11 dicembre 2012, la CCIAAVE ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un quesito circa l'applicazione alla costituenda società consortile per azioni di alcune norme inerenti la composizione degli organi sociali di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 15 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge n. 95 del 2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7 agosto 2012 (cd. decreto spending review);
- a seguito del quesito presentato dalla CCIAAVE, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, a sua volta, sottoposto il suo parere circa la non applicabilità della normativa di cui sopra alla costituenda società consortile per azioni al Ministero delle Economia e delle Finanze, il quale, con nota n. 16607 del 1 marzo 2013 ha condiviso l'orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, confermando la non applicabilità della suddetta normativa alla costituenda società consortile per azioni e, conseguentemente, l'applicabilità della disciplina specifica circa la composizione dell'organo amministrativo contenuta nel Decreto;
- come indicato nel bando di gara di cui sopra e nel relativo disciplinare di gara, la CCIAAVE intende costituire una società consortile per azioni (la "Società Consortile"), avente l'oggetto di cui alla qui costituenda società;
- che, in conformità all'articolo 4 del decreto ministeriale del 1 aprile 2011 recante "Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle sopresse stazioni sperimentali per l'Industria", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2011, ogni anno il Consiglio di Amministrazione della costituenda società consortile definisce e propone al Ministero per lo Sviluppo Economico i criteri di determinazione e la misura dei contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori di competenza e commerci di importazione corrispondenti di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 540. I contributi obbligatori sono poi deliberati annualmente con decreto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sentita l'Unioncamere, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità, efficienza e sostenibilità, previa individuazione, da parte della Società, delle imprese tenute al versamento;

- che, per quanto ai contributi obbligatori previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 540, si applica l'art. 4 del decreto interministeriale 1 aprile 2011 più volte citato;
tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Denominazione

Viene costituita tra "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA" e "ASSOVETRO SERVIZI S.R.L." una società consortile per azioni sotto la denominazione "Stazione Sperimentale del Vetro Società Consortile per Azioni", in forma abbreviata "Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A.".

La società è regolata, oltre che dalla legge, dal presente atto costitutivo e dallo statuto più sotto allegato.

Art. 2. Sede

La Società ha sede nel Comune di Venezia.

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è Venezia, Murano, Via Briati n. 10.

Art. 3. Oggetto

La Società non ha scopo di lucro.

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività nell'ambito del settore vetrario:

- la promozione del progresso tecnico dell'industria vetraria secondo criteri di economicità di gestione e redditività di impresa, ispirandosi a modelli di trasparenza, efficienza ed efficacia nei confronti degli utenti;
- in relazione al settore di competenza, la promozione ed attuazione di iniziative di interesse nazionale ed internazionale, la cura dello studio e della ricerca innovativa relativa a prodotti, processi ed impianti di produzione;
- lo svolgimento dei seguenti compiti: (i) attività di ricerca industriale ed attività di sviluppo precompetitiva; (ii) attività di certificazione di prodotti, di processi produttivi e di sistemi gestionali; (iii) analisi e controlli; (iv) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; (v) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata; (vi) partecipazione all'attività di formazione tecnica; (vii) attività ad essa affidata dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;
- organizzazione di tutte le iniziative e le attività ritenute necessarie e/o utili al fine di realizzare le finalità di cui sopra.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il

rilascio di garanzie reali e personali, se nell'interesse sociale.

La Società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 4. Durata

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5. Capitale

Il capitale sociale è stabilito nella somma di euro 400.000,00 (quattrocentomila euro e zero zero centesimi) ed è rappresentato da numero 400.000 (quattrocentomila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno euro e zero zero centesimi) ciascuna.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle rispettive misure:

- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA", con sede in Venezia, Sestiere San Marco n. 2032, P.IVA 00625360276, codice fiscale 80008190276, per una quota di capitale pari ad euro 300.000,00 (trecentomila euro e zero zero centesimi), pari a numero 300.000 (trecentomila) azioni di categoria "A";

- "ASSOVETRO SERVIZI S.R.L." - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO, con sede in Roma, Via Barberini n. 67, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 08969121006, per una quota di capitale pari ad euro 100.000,00 (centomila euro e zero zero centesimi), pari a numero 100.000 (centomila) azioni di categoria "B".

La "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA", come detta e rappresentata, a totale copertura della propria quota di capitale, come sopra assunta di euro 300.000,00 (trecentomila euro e zero zero centesimi), e quindi ad integrale liberazione delle 300.000 (trecentomila) azioni sottoscritte, dichiara di conferire, come conferisce, nella qui costituenda società, per la quale accetta l'altro socio costituente, l'azienda denominata "STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA", corrente in Venezia, Murano, Via Briati

n. 10, codice fiscale e partita IVA 00430620278, R.E.A. VE-298553, alle condizioni, termini patti e modalità di cui più sotto.

Il detto conferimento viene effettuato per il valore di euro 300.000,00 (trecentomila euro e zero zero centesimi), il tutto come meglio descritto e valutato nella perizia di stima effettuata dalla dott.ssa Federica Candiotti, con studio in Venezia - Mestre, Via Miranese n. 21, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 869 e nel Registro dei Revisori Contabili con provvedimento in data 31 dicembre 1999 pubblicato nella G.U. serie S4-SS n. 14 del 18 febbraio 2000, asseverata con giuramento avanti al Cancelliere del Tribunale di Venezia in data 2 maggio 2013 che, in originale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343 c.c., si allega al presente atto sotto la lettera "C" omessane la lettura per espressa dispensa fattami dalle parti, Esperta designata dal Tribunale di Venezia - Prima Sezione Civile Specializzata d'Impresa - in data 17 aprile 2013 (procedimento n. 887/2013 V.G.) depositato in Cancelleria il 18 aprile successivo.

Tale conferimento viene fatto ed accettato per il suddetto valore di euro 300.000,00 (trecentomila euro e zero zero centesimi) e dunque per un valore non superiore a quello risultante dalla come sopra allegata relazione peritale.

Poichè il valore di stima dell'azienda conferita, quale risultante dalla perizia citata, ammonta ad euro 6.172.482,00 (seimilionicentoseptantaduemilaquattrocentottantadue euro e zero zero centesimi) e la stessa viene conferita per un valore nominale delle azioni liberate di euro 300.000,00 (trecentomila euro e zero zero centesimi), la differenza, pari ad euro 5.872.482,00 (cinquemilionioctocentoseptantaduemilaquattrocentottantadue euro e zero zero centesimi), sarà accantonata a riserva da costituzione.

Pertanto le azioni spettanti a "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA" si riconoscono pienamente liberate, fermo l'obbligo per gli amministratori sancito dall'art. 2343, 3° co. c.c..

Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto, fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni sono inoltre inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Il conferimento di ASSOVIETRO SERVIZI S.R.L. è invece effettuato in denaro con riferimento alla quota di capitale sottoscritto, dandosi atto che il socio ha provveduto a versare l'intero importo dovuto, pari ad euro 100.000,00 (centomila euro e zero zero centesimi), a totale liberazione delle azioni sottoscritte, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata da "Banco di Brescia S.p.a." - Filiale 472 di Roma - Via Veneto - conto di deposito n. 37276 - in data 30 aprile 2013 che, in copia conforme all'originale si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "D" omissane la lettura per espressa dispensa fattami dalle parti.

Art. 6. Esercizio

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

Art. 7. Consiglio di Amministrazione

La società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2380 bis e ss. c.c. con i poteri di legge e di Statuto.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

- GRISAN FRANCO, nato a Fola (PO) il 24 giugno 1942, codice fiscale GRS FNC 42H24 G778D, domiciliato in Portogruaro (VE), via Tevere n. 10, Presidente;
- CROSTA ROBERTO, nato a Piove di Sacco (PD) il 4 ottobre 1969, codice fiscale CRS RRT 69R04 G693A, domiciliato in Piove di Sacco (PD), Via G. Brezil n. 42, Vice Presidente;
- MARCOVECCHIO GRAZIANO, nato a Cupello (CH) il 7 novembre 1963, codice fiscale MRC GZN 63S07 D209C, domiciliato in Vasto (CH), via Ciccarone n. 252, Consigliere;
- SCOTTI GIANNI, nato a Milano l'1 maggio 1953, codice fiscale SCT GNN 53E01 F205L, domiciliato in Rho (MI), via Cardinal Ferrari n. 65, Consigliere;
- NOVIELLO MASSIMO, nato a Napoli il giorno 25 marzo 1959, domiciliato in Milano, Piazzale L. Cadorna n. 9, codice fiscale NVL MSM 59C25 F839P, Consigliere.

Essi dureranno in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2015.

Gli emolumenti per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione saranno pari ad annui lordi:

- a) euro 40.000,00 (quarantamila euro e zero zero centesimi) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, più il 25% (venticinque per cento) di tale ammontare al raggiungimento di obiettivi di performance da determinarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione ed
- b) euro 2.000,00 (duemila euro e zero zero centesimi) a ciascun altro Consigliere diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

in entrambi i casi oltre al rimborso delle spese che dovranno essere adeguatamente documentate.

Art. 8. Collegio Sindacale

A comporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi vengono nominati i signori:

A) quali sindaci effettivi

- BOLDRIN ARCANGELO, nato a Mogliano Veneto (TV) il 2 settembre 1949, codice fiscale BLD RNG 49P02 F269U, domiciliato in Venezia, località Mestre, Via Del Parco n. 7, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 6630;

- CAPARARO GIANFRANCO, nato a Erba (CO) il 17 agosto 1948, codice fiscale CFR GFR 48M17 D416P, domiciliato in Milano, Via Radaelli n. 3, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 122648;

- CIANCI MARIANTONIETTA, nata a Bari (BA) il 12 marzo 1963, codice fiscale CNC MNT 63C52 A662D, domiciliata in Bareggio (MI), Via Madonna Pellegrina n. 64/A2, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 102491;

B) quali sindaci supplenti

- MONTICELLI ROBERTO, nato a Roma il 5 novembre 1960, codice fiscale MNT RRT 60S05 H501T, domiciliato in Roma, via Flaminia n. 1857, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 39429;

- CAMPANER UGO, nato a Venezia il 10 agosto 1961, codice fiscale CMP GUO 61M10 L736I, domiciliato in Venezia, località Mestre, Via Bissolati n. 6, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 9893.

Il dott. BOLDRIN ARCANGELO viene nominato Presidente del Collegio Sindacale.

La retribuzione annuale dei sindaci effettivi, per i tre esercizi di nomina, viene fissata in euro 24.000,00 (ventiquattromila euro e zero zero centesimi) lordi, dei quali euro 10.000,00 (diecimila euro e zero zero centesimi) spetteranno al Presidente ed euro 7.000,00 (settemila euro e zero zero centesimi) per ciascuno degli altri sindaci effettivi.

Ricorrendone i presupposti di legge, si conviene che il controllo contabile della società sia esercitato, ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile, dal Collegio Sindacale, dichiarandosi all'uopo che tutti i Sindaci sono iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Art. 9. Spese costituzione

Le spese di costituzione ammontano a circa euro 10.000,00 (diecimila euro e zero zero centesimi).

Art. 10. Conferimento azienda

Ai fini della esatta individuazione dell'azienda conferita le parti fanno riferimento alla perizia di stima redatta dalla dottoressa Federica Candiotti, esperta designata dal Tribunale di Venezia, come sopra allegata al presente atto.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2254 e 2255 del c.c. nonché le disposizioni previste in materia di trasferimento di azienda di cui agli artt. 2558 e ss. c.c. In particolare la società conferitaria subentrerà nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda.

Si intendono inoltre compresi eventuali marchi, brevetti e modelli facenti capo all'azienda oggetto del conferimento.

Tutti i contratti di lavoro e le maestranze in forza all'azienda, quali anche indicate nominativamente nella allegata perizia, proseguiranno senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c. nella società conferitaria ed all'uopo il sig. Fedalto dà atto e dichiara di aver provveduto, essendovi

in forza più di quindici dipendenti, ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 47, 1° co. L. 29 dicembre 1990 n. 428 e s.m.i.

Dovrà inoltre essere rispettato quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 1 aprile 2011 Ministero Sviluppo Economico, più volte citato, in materia di personale.

IMMOBILE COMPRESO NELL'AZIENDA OGGETTO DI CONFERIMENTO

Il conferente, anche ai fini delle relative trascrizioni e volture, dichiara che fa parte dell'azienda oggetto di conferimento il fabbricato strumentale sito in Comune di Venezia, Isola di Murano, Fondamenta San Giovanni dei Battuti n. 2, così distinto al catasto:

CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI VENEZIA

SEZ. MU - FOGLIO 6 (sei)

Mappale 336 (trecentotrentasei), Fondamenta San Giovanni dei Battuti, piano T-1-2, cat. D/8, R.c. euro 12.017,00

Confini: mapp. 352; mapp. 345; mapp. 102; mapp. 221; mapp. 403 tutti del foglio 6. Salvi i più precisi e come in fatto.

PLANIMETRIA. A migliore identificazione della consistenza immobiliare in oggetto, della sua consistenza e confinazione le parti fanno espresso riferimento alla planimetria che, dalle stesse controfirmata e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E", omissane la lettura per espressa dispensa fattami dalle parti che dichiarano di riscontrare conforme allo stato di fatto.

PROVENIENZA: l'area sulla quale il fabbricato è stato eretto è pervenuta alla stazione sperimentale in forza di contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Direttore della Ripartizione Legale dei Contratti del Comune di Venezia (delegato dal Segretario Generale del Comune) in data 28 ottobre 1960 n. 61117/59 e n. 62571 Rep. Mun., registrato a Venezia il 17 dicembre 1960 al n. 2323 vol. 312 Atti Pubblici, ivi trascritto il 12 dicembre 1960 ai n.ri 13001/10856.

PRECISAZIONI: L'ente conferente richiama le pattuizioni tutte portate nel precitato titolo in data 28 ottobre 1960 n. 61117/59 e n. 62571 Rep. Mun. ed in particolare avverte che attualmente la Stazione Sperimentale dispone altresì, in uso gratuito (e quindi non oggetto di conferimento in proprietà alla costituenda società), dell'edificio formante angolo tra la via Briati e la Fondamenta S. Giovanni, in particolare trattasi dell'edificio meglio individuato in colore rosso nella planimetria allegata a detto atto sotto la lettera "D". La manutenzione ordinaria e straordinaria di tale edificio fa carico alla "Stazione".

A mente di quanto previsto dall'art. 5 di detto contratto "L'uso dell'edificio appositamente costruito nel 1956 è concesso gratuitamente dal Comune alla Stazione a tempo indeterminato e fino a quando esisterà e manterrà la sua sede ed i suoi laboratori nello stabile. Qualora la Stazione avesse a cessare o a trasferire in altra località la sua sede ed i

suoi laboratori, l'edificio come sopra specificato con tutte le addizioni e migliorie apportate, sarà restituito al Comune in normale stato di manutenzione, senza diritto a compensi o indennizzi. In tale evenienza, su richiesta del Comune, la Stazione toglierà, a regola d'arte, ed a proprie spese, gli allestimenti che essa avesse effettuato e che il Comune non ritenesse di trattenere.".

DICHIARAZIONI PRESCRITTE DAL D.L. 223/2006. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 comma 22° del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 248/2006 e successive modifiche ed integrazioni, LE PARTI, in via sostitutiva di atto di notorietà, previamente ammonite da me Notaio sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti al vero, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano: a) "che l'immobile è stato trasferito nell'ambito del conferimento dell'azienda a liberazione delle azioni sottoscritte da CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA e che a fronte di ciò non vi è stata alcuna movimentazione né di denaro né di altri titoli di credito in pagamento, come si evince dalla natura stessa del presente atto"; b) "che non si sono avvalsi dell'attività di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c. da parte di nessuno e pertanto, a tale titolo, non hanno corrisposto alcuna provvigione od altri compensi a tale titolo".

ADEMPIMENTI EX D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 (IN G.U. 31.5.2010 N.125). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, l. 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19 comma 14 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (in G.U. n. 176 - Suppl. Ord. 174/L del 30 luglio 2010):

a) si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto (ultima planimetria in atti) e che è stata allegata al presente atto in copia non autentica;

b) la parte alienante dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sono state presentate denunce di variazione catastale ancora da introdurre in atti.

MENZIONI URBANISTICHE E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 - Il sig. FEDALTO GIUSEPPE, PREVIAMENTE AMMONITO da me Notaio sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA:

A) ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, CHE LE OPERE DI COSTRUZIONE DI QUANTO OGGETTO DI CONFERIMENTO SONO INIZIATE IN DATA ANTERIORE AL GIORNO 1 SETTEMBRE 1967 e

che successivamente sono state realizzate opere per le quali sono stati rilasciati dal Comune di Venezia i seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione Edilizia in data 17 gennaio 1961 Prot. 44329;
- Concessione in Sanatoria in data 6 novembre 1993 Prot. 79931/21674/00;
- Autorizzazione Edilizia in data 9 settembre 1994 Prot. 94/9657 e Prot. Gen. 94/118126.

Dichiara e garantisce inoltre che quanto in oggetto è immune da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 legge 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni o per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni e leggi successive e non ha subito modifiche necessitanti preventive licenze, concessioni, permessi, denunce o segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori, o autorizzazioni, comunque denominate;

B) in relazione a quanto previsto dagli art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, come anche modificati dal D.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106, che tutto quanto oggetto di conferimento non rientra nelle fattispecie contemplate dalle predette disposizioni di legge ed in particolare, tra l'altro, che non si tratta di opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, se mobili, o ad oltre settanta, se immobili.

IMPIANTI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

Le parti si dichiarano edotte della normativa sugli impianti di cui al Decreto Ministero Sviluppo economico n. 37 del 2008 e s.m.i. Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 citato d.m., posti a servizio di quanto in oggetto si conviene espressamente, anche ai sensi dell'art. 1490, comma 2, cod. civ., di escludere la garanzia in ordine alla conformità degli impianti stessi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Le parti danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione previste dal D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., in relazione alla certificazione energetica degli edifici ed all'uopo si allega al presente atto sotto la lettera "F" l'attestato di certificazione energetica rilasciato in data 17 febbraio 2012 dall'Ing. Andrea Chiccozzotto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2489, dal quale risulta che l'immobile è in classe di efficienza "F".

GARANZIE.

Con riferimento all'azienda conferita ed all'immobile facente parte, il socio conferente:

- a) ne garantisce la regolarità urbanistico - edilizia, l'agibilità, nonché la piena e legittima proprietà, il pacifico possesso e la libertà da ipoteche, pesi, oneri, vincoli, an-

che di carattere culturale, salvo comunque il vincolo ambientale gravante sull'intera Città di Venezia, trascrizioni pregiudizievoli, vizi riconoscibili e non, rapporti di locazione, privilegi anche di carattere fiscale;

b) garantisce di essere in regola con il pagamento di tutte le tasse ed imposte;

d) presta le più ampie garanzie di legge.

BENI MOBILI REGISTRATI COMPRESI NELL'AZIENDA.

Anche ai fini delle successive formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico, si dà atto che fanno parte dell'azienda conferita i seguenti beni mobili registrati:

- Autocarro IVECO SPA 35C13 TELAIO ZCFC3591005418483 TARGA CB497CZ, KW 92;

- Autoveicolo IVECO 35/E4 TELAIO ZCF35D3005859314 TARGA EK045LA, KW 130.

Si autorizzano la trascrizione e la voltura presso i competenti uffici.

Art. 11. Statuto.

Le norme relative al funzionamento della società, ivi comprese quelle relative alla amministrazione ed alla rappresentanza, espressamente approvate dai componenti, sono quelle contenute nello Statuto che, previa integrale lettura datane da me Notaio alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "G" per formarne parte integrante.

Art. 12. - Regime fiscale.

Si chiede la registrazione del presente atto con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa trattandosi di costituzione di società mediante conferimento di azienda ai sensi dell'art. 4 comma primo lett. a) n. 3 tariffa parte prima D.P.R. 131/86 nonché delle imposte ipotecarie e catastali ugualmente in misura fissa ai sensi rispettivamente dell'art. 4 della tariffa e 10 n. 2 del D.Lvo. 347/90.

Per quanto occorrer possa:

- le parti dichiarano che il valore della componente immobiliare dell'azienda oggetto di conferimento, quale risultante dalla allegata perizia di stima, ammonta ad euro 686.500,00 (seicentottantaseimilacinquecento euro e zero zero centesimi);

- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA che il conferimento dell'azienda avviene in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 176 TUIR, per cui non costituisce realizzo di plusvalenze.

Art. 13. - Allegati

Eccezione fatta per lo Statuto, le Parti mi dispensano espressamente e concordemente dal dare loro lettura di tutti gli altri allegati, dichiarando di averne piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge, essendo le ore quindici.

L'atto consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di

mia fiducia e da me Notaio completati a mano per tredici pagine e fin qui della presente quattordicesima.

F.TO GIUSEPPE FEDALTO

F.TO MASSIMO NOVIELLO

F.TO PIERPAOLO DORIA NOTAIO L.S.